

Selvaggina cacciata nell'UE e importata personalmente dal cacciatore,
trasformata personalmente e utilizzata per **uso privato** (uso personale)




ATTENZIONE!

Osservare le attuali limitazioni all'importazione della selvaggina cacciata legate alle epizoozie:

www.blv.admin.ch > Importazione ed esportazione > Misure di protezione vigenti

Selvaggina cacciata nell'UE e importata personalmente dal cacciatore,
trasformata da un macellaio, i prodotti utilizzati per **uso privato** (uso personale)



ATTENZIONE!

Cinghiali: per la trasformazione in una macelleria/un'azienda alimentare svizzera, per ogni animale deve essere fornita una conferma ufficiale degli esami trichinoscopici in una lingua ufficiale!

[#] **Il limite di franchigia di 150 CHF alla dogana si applica all'intera merce importata a persona.** Il calcolo del valore dei beni avviene sulla base del valore di mercato. Per valore di mercato si intende ciò che un terzo pagherebbe all'acquisto della carne di selvaggina.

Applicazione del limite di franchigia di 150 CHF **per più persone:** si veda www.bazg.admin.ch

Selvaggina abbattuta personalmente dal cacciatore nell'UE, importata per la vendita in Svizzera. Scopo previsto:

commercializzazione regionale
solo per la vendita diretta a dettaglianti o a esercizi di gastronomia



1*

Targhetta per selvaggina + Modulo allegato 14

Per la selvaggina cacciata, importata e commercializzata personalmente in Svizzera esclusivamente su base regionale, vigono le stesse norme del diritto alimentare che si applicano a quella cacciata in Svizzera.



2*

La refrigerazione è raccomandata per i trasporti superiori a 4 ore.



commercio professionale
ammesso solo tramite



4*



un'azienda UE ammessa (autorizzata) con controllo ufficiale

Per le importazioni commerciali, devono essere rispettate tutte le disposizioni del diritto alimentare:

- È necessario un documento commerciale/un bollettino di consegna
- Selvaggina non scuoiata solo con certificato UE2020/2235

(Consegna possibile solo a uno stabilimento per la lavorazione della selvaggina (GHE) **autorizzato** in Svizzera, visto che il controllo da parte del veterinario ufficiale svizzero è obbligatorio).

- Carne confezionata con codice di identificazione



2*

- Trasporto solo con veicolo refrigerato!



- Lo sdoganamento è sempre obbligatorio
- Notifica e sdoganamento come **merce commerciale**

(Attenzione: se l'ufficio doganale è chiuso, la selvaggina può essere importata solo nel proprio veicolo per uso personale)

- Lo sdoganamento è sempre obbligatorio
- Sdoganamento come **merce commerciale**
- È necessario effettuare in anticipo la dichiarazione doganale mediante **e-dec/e-dec web**
- Lo sdoganamento all'importazione è possibile solo durante gli orari di apertura della dogana

Se viene venduta solo selvaggina non scuoiata e non trasformata, il cacciatore non deve essere registrato al controllo delle derrate alimentari.

L'importatore deve essere registrato presso il controllo cantonale delle derrate alimentari!

Vendita ai macellai



5*

Vendita ai ristoranti



6*

Vendita ai privati



3*

Volantino: Ufficio per la sicurezza delle derrate alimentari e la salute degli animali del Cantone dei Grigioni
stato: 14.01.2025

I dettagli sul diritto alimentare e veterinario sono disponibili su www.blv.admin.ch

I dettagli sullo sdoganamento e su e-dec web sono disponibili su www.bazg.admin.ch